

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA E DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO E DI RICERCATORE CONFERMATO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210.

(Emanato con D.R. n° 309 del 21/04/1999 e modificato con D.R. n° 331 del 26/04/2001)

IN VIGORE DAL 02/05/2001

CAPO I PARTE GENERALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le modalità per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito del Politecnico di Torino nonché di trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori da altro Ateneo. Per professore associato si intende il professore associato confermato; per ricercatore, il ricercatore confermato salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 lettera a).
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "mobilità interna":
 - mobilità interfacoltà**
 - la procedura mediante la quale, a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di una posizione di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con lo spostamento di un docente o di un ricercatore con la stessa qualifica appartenente ad altra Facoltà del Politecnico.
 - mobilità intersettore**
 - la procedura mediante la quale, a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, i professori di ruolo e i ricercatori del Politecnico cambiano il settore scientifico-disciplinare di inquadramento nell'ambito della Facoltà di appartenenza;
 - b) per "trasferimento" la procedura mediante la quale, a domanda dell'interessato e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di una posizione di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore con il passaggio da altro Ateneo di un professore o di un ricercatore con la stessa qualifica.

Articolo 2



Programmazione

1. Nell'ambito della programmazione dell'organico dei docenti e ricercatori definito dagli organi di governo dell'Ateneo, le Facoltà possono attivare procedure di mobilità interna (interfacoltà) e di trasferimento per la copertura di posizioni di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore. Le Facoltà, d'intesa con le strutture interessate in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano motivate proposte.
2. Dette proposte devono essere:
 - compatibili con la programmazione;
 - coerenti con le linee di indirizzamento espresse dal Senato Accademico e con una programmazione didattica pluriennale, che tenga conto anche di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 382/80, e di ricerca.In quest'ottica le Facoltà e le strutture interessate devono tenere conto:
 - delle esigenze didattiche e di ricerca;
 - del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari;e devono precisare:
 - il settore scientifico-disciplinare interessato alla mobilità interna o al trasferimento;
 - le modalità di copertura, se per mobilità interna o per trasferimento;
3. Sulla base delle proposte delle Facoltà, il Senato Accademico definisce il quadro complessivo delle procedure da attivare.

CAPO II - MOBILITA' INTERNA

Articolo 3

Procedure/Requisiti

1. La mobilità interna può essere attivata su richiesta del singolo o della Facoltà di riferimento.
2. La mobilità attivata su richiesta del singolo richiede il requisito della permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza, ovvero il nullaosta di questa alla mobilità, e l'accordo tra struttura cedente e ricevente.
3. La mobilità interna attivata dalle strutture richiede il rispetto dei seguenti principi:
 - a) permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza ovvero il nullaosta di questa alla mobilità;
 - b) valutazione comparata, nel caso di più domande, del curriculum e dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, che può avvalersi, di una commissione istruttoria che, effettuata la valutazione, redige una relazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.
4. I componenti la Commissione di cui al comma 3 lettera b) sono nominati, tra docenti e ricercatori inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando o nei settori affini, dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia se la mobilità concerne un posto di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia se la mobilità concerne un posto di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori confermati se la mobilità concerne un posto di ricercatore.



5. Il bando di mobilità interna è pubblicato con affissione agli albi ufficiali del Politecnico e reso pubblico anche per via telematica. Nello stesso è indicato il termine utile, non inferiore di norma a 15 giorni, per la presentazione delle domande.
6. I professori ordinari, associati e i ricercatori del Politecnico possono chiedere il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza se:
 - a) siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione; tale qualificazione dovrà essere verificata in sede di valutazione, ovvero
 - b) siano già stati inquadrati nel settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il passaggio o in settori scientifico-disciplinari affini o abbiano tenuto per affidamento o supplenza, per almeno un triennio, insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il passaggio o in settori affini.
7. Il Consiglio di Facoltà, al fine di favorire l'ottimizzazione dell'uso delle risorse esistenti, potrà accogliere l'istanza di cambiamento di settore scientifico disciplinare, previa valutazione:
 - delle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà stessa,
 - dei profili culturali e professionali degli istanti.In caso di mobilità intersettore sarà acquisito il parere del CUN come previsto dal comma 14 del presente articolo.
8. Il Consiglio di Facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione del quorum per la deliberazione si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
9. Il Consiglio di Facoltà può decidere di non accogliere la richiesta di mobilità, dandone motivazione.
10. Ove la mobilità interfacoltà comporti anche la mobilità intersettore dovrà essere rispettato quanto disposto dai commi 6 e 7 del presente articolo.
11. Nel bando di mobilità interfacoltà devono essere indicati la Facoltà, il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, il bando può definire l'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
12. Le istanze di mobilità redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine indicato, per la mobilità interfacoltà, nel bando.
13. Alle istanze, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e 3 lettera a), dovranno essere allegati:
 - curriculum della propria attività scientifica e didattica
 - elenco dei titoli
 - pubblicazioni, nel numero massimo di dieci – pena l'esclusione della procedura di mobilità – e lavori
 - quanto altro richiesto, in caso di mobilità interfacoltà, nel bando.
14. Le procedure di mobilità interna di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo si concludono con il provvedimento del Rettore. Nel caso di mobilità intersettore il provvedimento rettorale potrà essere adottato solo previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il



provvedimento di mobilità interfacoltà avrà decorrenza di norma, salvo la mobilità di cui al comma 2 del presente articolo, dal 1° ottobre ovvero da una data anteriore, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico.

15. Il decreto rettorale è comunicato agli interessati entro 30 giorni dall'emanazione. Agli altri candidati verrà comunicato l'esito della procedura.

CAPO III - TRASFERIMENTI

Articolo 4

Attivazione delle procedure di trasferimento; pubblicità e termine di conclusione del procedimento.

1. In attuazione delle deliberazioni adottate degli organi accademici ai sensi del precedente articolo, il Politecnico emette specifici bandi di vacanza di posizioni di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.
2. Nel bando devono essere indicati la Facoltà, il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.
Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, il bando può definire l'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
3. Nel bando di vacanza potrà inoltre essere specificata la tipologia di impegno (tempo pieno o definito) e potrà essere richiesto lo sviluppo di attività contrattuale ex art. 66 D.P.R. 382/80.
Nel bando potrà essere, inoltre, richiesta:
 - la conoscenza di una lingua straniera,
 - l'impegno, nell'ambito dei propri doveri istituzionali, a svolgere attività didattica anche su più moduli;
 - la disponibilità a svolgere, per un congruo periodo di tempo, determinate attività di ricerca o di coordinamento di ricerca;
 - la disponibilità a partecipare alle attività di aggiornamento intese ad aumentare la conoscenza del contesto nel quale opera l'Ateneo.
4. L'avviso relativo al bando di mobilità viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al bando di mobilità sarà data pubblicità, all'atto della pubblicazione dell'avviso, mediante affissione agli albi ufficiali del Politecnico e per via telematica.

Articolo 5

Requisiti



1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione previste per la copertura, mediante trasferimento, di posizioni di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D.P.R. 382/80.
2. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori possono concorrere alla copertura di un posto vacante in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione; tale qualificazione dovrà essere verificata in sede di valutazione;
ovvero
 - b) siano già stati inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto **dell'avviso/bando** di vacanza o in settori scientifico-disciplinari affini o abbiano tenuto per affidamento o supplenza, per almeno un triennio, insegnamenti in settori scientifico-disciplinari oggetto **dell'avviso/bando** di vacanza o in settori affini.
3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di vacanza.
2. I termini utili per la presentazione delle domande, di norma non inferiori a 15 giorni, decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mobilità in Gazzetta Ufficiale.
3. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento dovranno essere allegati:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e didattica;
 - b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
 - c) le pubblicazioni, nel numero massimo di dieci ed i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa;
 - d) quanto altro richiesto dal bando.
4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
5. Non verranno presi in considerazione i titoli non riportati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3); né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 7



Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. Ai fini della valutazione del candidato o di quella comparativa fra più candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.
3. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
 - b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, della loro collocazione editoriale e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.
4. Per i fini di cui al comma 3 è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale ed internazionale.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli:
 - a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali di Università italiane o straniere;
 - b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) altre attività accademiche istituzionali;
 - d) la partecipazione a programmi di ricerca italiani o stranieri;
 - e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale.
6. Nelle valutazioni comparative riguardanti professori ordinari o associati costituisce titolo da valutare, tra i titoli dichiarati, oltre quelli di cui al precedente comma 5, anche il titolo di dottore di ricerca o titolo straniero equivalente.
7. Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori devono essere valutati tra i titoli dichiarati, oltre quelli indicati nel precedente comma 5, anche i seguenti:
 - a) titolo di dottore di ricerca o titolo straniero equivalente;
 - b) la qualifica di assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato;
 - c) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
8. Il Consiglio di Facoltà può nominare una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.

I componenti della Commissione sono nominati, tra docenti e ricercatori inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando o in settori affini, dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.
9. La deliberazione sulla chiamata dei professori è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



10. Ai fini della determinazione del quorum per la deliberazione si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
11. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, del profilo professionale del candidato o dei candidati.
12. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della motivazione.

Articolo 8

Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre di norma dal 1° ottobre ovvero da una data anteriore, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico. Nel caso di contestuale passaggio di settore scientifico disciplinare, il provvedimento rettorale potrà essere adottato solo previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il provvedimento del Rettore è definitivo.
2. Il decreto rettorale è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'emanazione. Agli altri candidati verrà comunicato l'esito della procedura.
Entro lo stesso termine, il Preside comunica ai candidati la deliberazione del Consiglio di Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata, notificandola a tutti gli interessati.

CAPO IV - NORME FINALI

Articolo 9

Efficacia

Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con affissione agli albi ufficiali del Politecnico di Torino. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della affissione agli albi del Politecnico.